Separazione e divorzio

**SEPARAZIONE**  
In senso giuridico con il termine "[separazione](http://images.comune.savona.it/IT/f/StatoCivile/se/separazione.pdf)" si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.   
  
La separazione può essere:

* Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
* Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.

**DIVORZIO**  
  
Con il termine "[divorzio](http://images.comune.savona.it/IT/f/StatoCivile/di/divorzio.pdf)" si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.  
La sentenza di divorzio può essere di:

* scioglimento di matrimonio civile;
* cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
* [delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio](http://images.comune.savona.it/IT/f/StatoCivile/de/delibazione.pdf).

**SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO**

Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.

Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.

In particolare *la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:*

* separazione personale;
* di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
* di scioglimento del matrimonio;
* di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo, al Procuratore dell Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

**ATTENZIONE AVVOCATI:** la trasmissione dell convenzione di negoziazione assistita può essere trasmessa anche da un solo avvocato (circolare n. 6/2015 Ministero Interno). Si chiede cortesemente la Vostra collaborazione nella compilazione del [modello ISTAT](http://images.comune.savona.it/IT/f/ServizioAnagrafe/Stato_Civile/24/24880_COMUNESVML_1282015.pdf) al fine della rilevazione statistica dovuta per legge, da trasmettere in allegato alla convenzione stessa.

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

**SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE**

Con la legge 162/2014, entra in vigore dall'11 dicembre 2014 la possibilità per il cittadino di procedere:

  - alla separazione consensuale e

-  allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio)

  mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

Tuttavia **NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata:**

1. in presenza di figli minori della coppia

2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci

3. se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale.

**PROCEDIMENTO**

Le parti devono concordare un primo appuntamento con l’ufficiale dello stato civile, previa compilazione del [MODELLO DI DICHIARAZIONE](http://images.comune.savona.it/IT/f/ServizioAnagrafe/Stato_Civile/24/24882_COMUNESVML_1282015.doc) con allegato documento di identità, e verifica da parte dell’ufficio di stato civile della dichiarazione. In tale contesto verrà fissata anche la data della conferma dell’accordo (non prima di 30 giorni) data che comparirà nell’atto del primo accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento)

A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.  
  
Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.